Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP21021 **Data: 10/11/2021**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey del 08/11/2021 relativo all'incontro (18622) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cavalese (TN) il 07/11/2021 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e HC Pustertal Junior U19 (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620)** con il punteggio di 5-0 ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620)** di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell'art.24, n.3, parte seconda, lett. B del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022.

D) Motivazione:

HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620)

Il Giudice Unico Sportivo

premesso che

- con segnalazione dd. 08.11.2021, l'Ufficio Campionati Hockey denunciava il presunto irregolare impiego dell'atleta MAZZARINI Matthias (tessera FISG 75758) nato il 15.12.2002 tesserato per la società HC Pustertal Junior (620), nella gara del campionato nazionale Junior League Under 19 disputata il 07.11.2021 contro Valdifiemme JTH U19 (418);

- in particolare risulterebbe violato il disposto dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 ("Sono ammessi a referto di gioco un massimo di 3 (tre) atleti fuori quota, nati nell' anno 2002, presenti in una lista di 5 (cinque) precedentemente comunicata all'Ufficio campionati FISG") in quanto la società HC Pustertal Junior (620) non avrebbe preventivamente (ovvero ad inizio stagione sportiva) comunicato il nominativo del giocatore Mazzarini Matthias, come atleta fuori quota, ai competenti uffici F.I.S.G.

-Ciò premesso, la segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey appare fondata, avendo la società HC Pustertal Junior U19 (620) utilizzato nella partita contro la squadra del Valdifiemme JTH U.19 (418) l'atleta fuori quota sopra citato (cfr. foglio di gara relativo a detto incontro), senza avere preventivamente comunicato il nominativo ai competenti Uffici FISG.

La conseguenza dell'accertata violazione regolamentare è quella della sconfitta a tavolino della società HC Pustertal Junior (620) nella gara in esame, da ritenersi viziata sotto il profilo dell'equità sportiva. A tale sanzione

principale si aggiunge quella pecuniaria dell'ammenda, quantificabile nell'importo di €. 200.00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, visto l' art.30 del Regolamento di Giustizia,

infligge

la sconfitta a tavolino dell' HC Pustertal Junior (620) con il punteggio di 5-0 nell' incontro di campionato nazionale Junior League Under 19 disputato il 07.11.2021 contro Valdifiemme JTH U.19 (418);

- visti l'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022

infligge

alla società HC Pustertal Junior (620) la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 200.00.- (duecento/00).

Manda alla Segreteria Hockey FISG ed Ufficio Campionati per la rettifica del risultato di gara e l'aggiornamento della classifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi